

# NORME E TRIBUTI

a pag. 25 | **IVA.** I bonus alle filiali imponibili solo se legati a obblighi contrattuali

a pag. 29 | **LAVORO.** Vademecum dell'Inps sulla riforma dell'attività ispettiva

a pag. 30 | **PARLAMENTO.** Camera e Senato a pieno ritmo: in lista decreti legge e Comunitaria

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ A pochi giorni dal termine di fine mese meno del 10% dei soggetti interessati ha rivisto lo statuto

## Società, l'adeguamento segna il passo

In aumento il ricorso alle Srl: per le unipersonali crescita record del 24%

## Correzioni a tutto campo

MILANO ■ Il problema dell'adeguamento degli statuti non sembra essere al centro delle preoccupazioni delle società. Secondo un'elaborazione diffusa ieri dalla Camera di commercio di Milano su dati del Registro imprese aggiornati al 1° settembre solo il 9% delle oltre 900.000 società di capitale coinvolte dalla riforma aveva provveduto a presentare atti di adeguamento statutario. E se è vero che la corsa dell'ultimo minuto è testimoniata dalle segnalazioni che arrivano dalle categorie professionali maggiormente coinvolte (notai e commercialisti) e che, quindi, la percentuale è destinata a crescere anche in modo sensibile, è altrettanto vero che la scadenza del 30 settembre non ha di certo mobilitato amministratori e soci.

La marcia della riforma

Gli indicatori di adesione delle prime 30 province italiane - Il totale è riferito a tutta la Penisola

Province	Società di capitali interessate dalla riforma	Adeguamenti ad agosto del 2004 in %	Aumento delle Srl nei primi sei mesi 2004 in %
Milano	93.999	10,9	0,8
Roma	37.504	17,1	2,3
Napoli	34.365	5,1	3,6
Torino	20.592	9,3	0,7
Brescia	17.665	8,3	2,6
Bergamo	15.862	7,4	2,8
Bologna	15.851	10,8	2,4
Firenze	14.336	9,0	0,4
Vicenza	13.465	7,3	2,2
Verona	11.885	8,8	1,2
Modena	11.671	8,4	2,3
Padova	11.532	7,9	2,3
Treviso	11.479	7,1	2,8
Bari	11.389	9,5	1,5
Varese	11.029	7,5	1,9
Genova	8.742	8,8	1,0
Venezia	8.234	11,3	1,7
Salerno	7.487	7,7	3,9
Reggio Emilia	6.907	7,9	2,7
Catania	6.574	7,8	1,4
Como	6.553	6,3	3,4
Parma	6.364	8,9	1,6
Perugia	6.267	7,2	3,2
Cagliari	5.924	9,0	3,7
Palermo	5.910	9,3	2,4
Latina	5.645	6,8	2,6
Udine	5.546	11,2	0,9
Caserta	5.501	7,1	4,4
Prato	5.241	6,2	2,8
Ancona	5.132	10,3	3,8
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>618.303</b>	<b>8,90</b>	<b>2,4</b>

Fonte: elaborazione Camera commercio di Milano

Il modello «dualistico» non riesce a trovare spazio

Soffermandosi sulle prime 30 province per concentrazione di enti attivi, a guidare la graduatoria è Milano con 10.227 modifiche statutarie presentate dall'inizio dell'anno, quando è entrata in vigore la revisione del Codice civile. A seguire Roma con 6.400, che, però, vanta la maggior percentuale in rapporto al numero di società (il 17,1% a fronte del 10,9% di Milano). A dover essere sottolineata è anche la crescita delle società a responsabilità limitata che, sia pure con percentuali diverse, fanno registrare un aumento in ogni provincia, a testimonianza ulteriore del fatto che la prima disciplina organica di questo modello incontra il gradimento degli imprenditori piccoli e medi. E soprattutto il modello unipersonale, e cioè con un unico socio, a rappresentare di gran lunga lo schema preferito: tra giugno 2003 e giugno 2004 le Srl con unico socio sono, infatti, aumentate del 24%, passando da 28.934 a 35.885. Gli atti di adeguamento sono stati comunque in tutto quasi 55.000, il 54% in più rispetto ai primi otto mesi del 2003.

riforma, non illustrano nel dettaglio i contenuti degli adeguamenti societari compiuti. Sul punto, però, il convegno ha rappresentato l'occasione per un faccia a faccia tra il presidente di Rcs Quotidiani e del patto di sindacato Mediobanca, Piergaetano Marchetti, e lo stesso Vietti. Al centro lo scarsi appeal dei nuovi modelli di governance (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 agosto). E, in particolare, del sistema dualistico di amministrazione e controllo. La stragrande maggioranza delle società di capitali ha, infatti, scelto di conservare il vecchio modello civilistico "snobbando" le novità.

Per Marchetti il rischio molto concreto è che lo schema dualistico, adatto a casi in cui la proprietà vuole separarsi nettamente dalle responsabilità di gestione, si trasformi in un «sistema da collezione» se non si prenderanno contromisure adeguate. Al centro della discussione i poteri del consiglio di sorveglianza che, ha spiegato Marchetti, «all'estero svolge anche funzioni di controllo e indirizzo e non è una sorta di maxicollezione sindacale. Bisognerebbe che gli venisse assegnato un potere di autorizzazione preventiva per alcuni atti del consiglio di gestione». Una soluzione che, però, non convince Vietti, che riconosce la forza di attrazione della vecchia disciplina del Codice, ma la attribuisce anche alle fisio-logiche difficoltà di una riforma di ampia portata. «Già a febbraio — ha chiarito Vietti — siamo intervenuti per potenziare il consiglio di sorveglianza. Non credo che sia opportuno andare oltre per non farlo diventare un doppione del consiglio di gestione».

GIOVANNI NEGRI

MILANO ■ Interventi sulle clausole compromissorie. Ma anche su incompatibilità e conflitto d'interessi. Per le correzioni al diritto societario arriva il giorno della verità. Oggi pomeriggio la commissione Vietti, riunita in forma ufficiosa dopo il blocco deciso dal ministero della Giustizia, in difficoltà nel pagare gettoni di presenza e rimborsi spesa dei componenti, affronterà nel dettaglio il nodo delle modifiche da apportare ai decreti entrati in vigore a inizio anno.

L'occasione per fare il punto della situazione è stato offerto dal convegno organizzato dalla Camera di commercio di Milano sull'adeguamento degli statuti.

Il sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, si è mosso, nel suo intervento, su un doppio binario. Da una parte le modifiche che quasi sicuramente verranno inserite nel nuovo provvedimento; dall'altro le misure che, scorporate dal disegno di legge a tutela del risparmio, potrebbero essere tradotte senza difficoltà nell'impianto della riforma. Vietti ha chiarito che sono in corso contatti con il ministero dell'Economia per verificare la possibilità di far salire sul treno del decreto correttivo, più rapido e destinato ad arrivare a destinazione entro fine anno, almeno due disposizioni: quella sulle obbligazioni e quella sulle incompatibilità delle società di revisione. Con la prima verrebbe

estesa alle società quotate e a quelle estere la responsabilità degli intermediari professionali nel collocamento delle obbligazioni che è prevista, a determinate condizioni, nella riforma societaria. Con la seconda verrebbe stabilito un divieto all'abbinamento tra consulenza e revisione nei confronti del medesimo soggetto.

Per quanto riguarda le misure che, invece, verranno inserite nel correttivo, Vietti ha ripercorso le proposte dell'Osservatorio della Camera di commercio, dando il suo assenso ad alcune di queste. Tra le principali

Vietti: possibili interventi su obbligazioni e revisori

quella che prevede la sopravvivenza delle vecchie clausole compromissorie, che devolvono la soluzione di eventuali contrasti a un collegio arbitrale, dopo che sentenze dei tribunali pronunciate in questi mesi avevano fornito interpretazioni confliggenti. Nel caso del conflitto d'interessi l'Osservatorio segnalava la dimenticanza del caso dell'amministratore unico: per Vietti potrebbe essere corretta la norma prevedendo la comunicazione del conflitto alla prima assemblea utile. Le incompatibilità per chi aspira a

fare parte del consiglio di sorveglianza, nel modello dualistico, dovrebbero poi essere mitigate permettendo l'accesso anche a chi conservi rapporti patrimoniali con la società.

Ad alcuni suggerimenti, poi, Vietti ha dato un consenso interpretativo, chiarendo che potrebbero anche non essere necessarie norme specifiche. È il caso dei termini di decadenza per l'annullabilità delle deliberazioni e della validità delle deliberazioni del consiglio.

Vietti ha, infine, lasciato capire che nel decreto correttivo potrebbe essere specificato che buona parte della riforma è applicabile alle banche di credito cooperativo, sbloccando così una situazione che in questi mesi ha reso difficile comprendere quale disciplina fosse valida.

Qualche osservazione conclusiva il sottosegretario l'ha dedicata anche al tema della riforma del diritto fallimentare. L'intenzione del ministro è quella (si veda «Il Sole-24 Ore» del 6 agosto) di sfruttare il disegno di legge con le misure urgenti per le nuove procedure concorsuali, che il Governo ha da tempo presentato in Parlamento, per inserirvi la parte sulla liquidazione che in gran parte è già stata elaborata dai tecnici di via Arenula.

G.NE.

Il percorso «abbreviato» / Conto alla rovescia per l'allineamento

## Sprint per le integrazioni

Entro il 30 settembre modifiche a maggioranza semplice dei presenti

La data del 30 settembre 2004 rappresenta il termine ultimo, indicato dalla riforma del diritto societario, per adeguare gli statuti approfittando del quorum deliberativo particolarmente facilitato, come previsto dal nuovo articolo 223 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile introdotto proprio con la legge di riforma. Il comma 3 dell'articolo 223 bis dispone, infatti, che «le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni derogabili possono essere assunte» entro il 30 settembre 2004 «a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea».

Spa e Srl sullo stesso piano. Nonostante la norma parli di «deliberazioni dell'assemblea straordinaria» e nonostante il fatto che, a seguito della riforma, il concetto

di assemblea straordinaria appartenga solo al mondo della società azionaria (nel campo della Srl oggi si parla infatti di assemblee *tout court*, senza più distinguere, come accadeva in passato, tra sessione «ordinaria» e «straordinaria») è evidente che la norma transitoria è stata rivolta dal legislatore della riforma sia alle Spa che alle Srl.

Si deve, dunque, intendere che, all'epoca in cui la norma in questione è stata scritta, la penna del legislatore sia stata mossa dall'abitudine di considerare invariabilmente «straordinaria» la sessione assembleare convocata per deliberare modifiche statutarie. E anche che, chi ha scritto la norma, avesse

la mente rivolta per lo più alla società azionaria, senza che questo atteggiamento sia interpretabile in termini di escludibilità della Srl dall'applicabilità della regola transitoria che permette di adottare le delibere di adeguamento de-

Con le regole transitorie saltano i quorum speciali

menti si formino:

■ qualunque sia il capitale sociale presente in assemblea (e, quindi, senza che l'adozione delle deliberazioni di adeguamento sia impedito da qualsiasi quorum costitutivo derivante dalla legge o dallo statuto della società);

■ se in assemblea sono presenti 100 azioni, la delibera è adottata con il voto dei soci portatori di 51 azioni;

■ se in assemblea è presente il 60% del capitale sociale, la delibera passa con il voto favorevole del 30,01 per cento;

■ se in assemblea è presente un solo socio, titolare di azioni che rappresentino lo 0,1% del capitale sociale, basta il suo voto favorevole per approvare l'adeguamento;

■ se in assemblea sono presenti due soci (Mario con l'1% e Giovanni con il 2%), è sufficiente il voto favorevole di Giovanni per approvare le modifiche;

■ se la società ha solo due soci (Tizio con il 70% e Caio con il 30%), è sufficiente il voto di Tizio. In quest'ultimo caso, se lo statuto prevede che, "a regime", le deliberazioni straordinarie vengano assunte con il voto favorevole dell'80% del capitale sociale, la previsione statutaria si spegne e cede il passo alla previsione dell'articolo 223 bis; pertanto, se ordinariamente occorre il voto di entrambi i soci per deliberare qualsiasi modifica statutaria, nel caso dell'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni derogabili recate dalla riforma del diritto societario, basta il voto del solo Tizio (70%), sia nel caso in cui Caio si opponga o si astenga sia nel caso in cui Caio non partecipi all'assemblea. Viceversa, se Tizio è assente e in assemblea c'è il voto favorevole di Caio, questo è sufficiente per il via libera alla deliberazione di adeguamento dello statuto sociale alla riforma.

ANGELO BUSANI

**IVA U.E.**  
LE AZIENDE LEADER CI AFFIDANO I LORO RIMBORSI IVA DAL 1993

**VAT** MERIDIAN VAT ITALIA SRL  
Consulenza e servizi per il recupero I.V.A.

Telefono **02 6702 0179**  
www.meridian-vat.it

UNI EN ISO 9001:2000

**Abbonarsi conviene!**

via telefono **800-229911**  
via internet **www.ilsole24ore.com**

**PER AFFRONTARE CON SUCCESSO LA PROVA DI DIRITTO CIVILE**

Un manuale innovativo per chi deve affrontare esami e concorsi che richiedono la conoscenza del diritto civile. Il manuale trasmette la forma e il contenuto del diritto civile, ma soprattutto illustra un metodo di lavoro necessario per appropriarsi delle nozioni e per superare con competenza ed elevata complessità. Dopo la lettura del manuale si evincano non solo nozioni di diritto ma soprattutto tecniche e strategie di comportamento.

ANTONIO CATRICALÀ

**L'ESAME DI DIRITTO CIVILE**

QUINTA EDIZIONE

ISBN 978886 - pp. 556 - Prezzo euro 30,00

Per ulteriori informazioni Servizio Clienti. • tel. 0541 628200 • fax 0541 622060 • e-mail servizio.clienti@maggioli.it • web site www.maggioli.it

**MAGGIOLI EDITORE**

**DEDICATO A CHI VUOLE SOLIDE BASI NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

DA GESTIONI E MANAGEMENT, UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER NEO-ASSUNTI E ADDETTI AL SETTORE

Roma 12.13.14 - 26.27.28 ottobre 2004  
Roma 9.10.11 novembre 2004

**L'elaborazione delle paghe e dei contributi**

RELATORI  
Dr. Nevio Bianchi, Consulente del Lavoro  
Avv. Renato Bonica, Giurista d'Impresa  
Dr. Ernesto Palomba, Consulente del Lavoro  
Dr. Paolo Stern, Consulente del Lavoro

**Gestioni e Management**  
FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Facciamo fruttare il capitale umano.

Per informazioni o iscrizioni rivolgetevi a Gestioni e Management srl  
00153 Roma - P.zza Albania, 10 - Tel. 06.5748400 - gema@gema.it - www.gema.it